



***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D. Lgs. 231/01***

PARTE GENERALE

Rev. 00 del 18.05.2021

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 18.05.2021**

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

DEFINIZIONI:

Nel presente documento si intendono per:

- **Apicali:** coloro i quali, pur prescindendo dall'attività svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente (Direttore generale, Legale rappresentante, etc.) oppure *business partners* essenziali all'attività d'impresa;
- **CDA:** Consiglio di Amministrazione;
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da ALFA Srl;
- **Collaboratori esterni:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di ALFA Srl sulla base di un mandato o di altro rapporto contrattuale;
- **Consulenti:** i soggetti, che avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consigliano e assistono ALFA Srl nello svolgimento di atti, fornendo informazioni e pareri in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale;
- **Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica;
- **Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza;
- **Procura:** si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa;
- **RPCT:** Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza nominato ai sensi della Legge 190/2012;
- **PTPCT:** Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE:

Sono destinatari (di seguito i "*Destinatari*") della presente Parte Generale di ALFA Srl (di seguito anche *Società*) adottata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti "*apicali*");
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni "*sottoposti ad altrui direzione*").
- I dipendenti in distacco in virtù del Contratto di rete tra ALFA Srl e Cap Holding;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i "*Soggetti Esterni*"):



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/01**

**Rev. 00
del 18.05.2021**

PARTE GENERALE

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per nome e per conto di ALFA Srl;
- i fornitori e i clienti della Società.

SOMMARIO

1. La responsabilità amministrativa degli enti	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	5
1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale comportamento doveroso della Società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	16
1.3 Il Modello di riferimento – Linee Guida di Confindustria	17
2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di ALFA Srl.....	17
2.1 Struttura Aziendale e delle aree di attività.....	17
2.2 Il sistema organizzativo in generale	18
2.3 Il sistema delle procure e delle deleghe	18
2.4 Gli obiettivi perseguiti da ALFA Srl con l'adozione del Modello	19
2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali.....	19
2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	21
2.7 Il Modello e il Codice Etico di ALFA Srl	22
2.8 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso.....	23
3 L'Organismo di Vigilanza	23
3.1 Nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	23
3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza	24
3.2.1 Autonomia.....	24
3.2.2 Indipendenza.....	24
3.2.3 Professionalità.....	24
3.2.4 Onorabilità	24
3.2.5 Continuità d'azione	25
3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza e la sua individuazione.....	25
3.4 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	25
3.5 I poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
3.6 Il budget dell'Organismo di Vigilanza	27
4 I Flussi Informativi.....	27
4.1 Flussi informativi dell'OdV verso gli organi societari.....	27
4.2 Flussi informativi degli organi aziendali verso l'OdV	27
5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio	28
5.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare	28
5.2 Destinatari e loro doveri.....	29
5.3 Principi generali relativi alle sanzioni	29
6. La formazione e diffusione del Modello	30
7. Conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione.....	30
8. Allegati	31

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

1. La responsabilità amministrativa degli enti

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto per la prima volta la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il D.Lgs. n. 231/2001 esclude, inoltre, la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di terzi.

Tale forma di responsabilità, introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001, si accompagna a quella personale del soggetto agente autore materiale della condotta penalmente rilevante, allo scopo di coinvolgere da un punto di vista sanzionatorio anche il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Infatti, qualora si configurino gli illeciti previsti dalla norma, è sempre prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché, nei casi più gravi, anche di misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (P.A.), l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità dell’ente è pienamente configurata anche qualora il reato non sia giunto a consumazione, ma sia rimasto fermo allo stadio del tentativo (art. 56 Cod. Pen.), salva in quest’ultimo caso la riduzione da un terzo alla metà della sanzione.

Le fattispecie di reato che determinano la responsabilità degli enti sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. n.231/2001), introdotto dall’art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008 n. 48, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”*, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con L. 18 novembre 2019, n. 133 (cyberterrorismo);
3. Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall’art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*;
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25, D.Lgs. n. 231/2001);
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall’art. 6 comma 1 D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, con L. 23 novembre 2001, n. 409, recante *“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività*

PARTE GENERALE

detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie", l'art. 25-bis è stato successivamente modificato ad opera dell'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
7. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 11 aprile 2002, n. 61, recante *"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366"*
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D. Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante *"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*;
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228, recante *"Misure contro la tratta di persone"*;
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62, recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"*;
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123, recante *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*, successivamente modificato dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
13. Ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 63 (ora 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, successivamente modificato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186;
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 4 L. 3 agosto 2009, n. 116, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*;

PARTE GENERALE

16. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*, successivamente modificato dalla L.22 maggio 2015, n. 68;
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001); norma introdotta dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante *“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*, successivamente modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161;.
18. Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001), norma introdotta dall'art. 5, comma 2, L.20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017”*3;
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 5, comma 1, L.3 maggio 2019, n.39, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”*;
20. Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*;
21. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001), introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*;
22. Delitti tentati (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001);
23. Reato di cui all'art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*.

Più specificamente, la responsabilità amministrativa dell'ente potrà configurarsi in presenza di uno dei reati presupposto, consumati o tentati, di seguito elencati.

Con riferimento all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Con riferimento all'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Con riferimento all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p. nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, L. 1 aprile 1999, n. 91 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata all'immissione sul mercato, esportazione o importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Con riferimento all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, commi 1 e 2, c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

Sussiste la responsabilità dell'ente anche quando i delitti di cui sopra siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.

Con riferimento all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, concernente le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Con riferimento all'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Con riferimento all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con riferimento all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);

PARTE GENERALE

- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato – Capo I, Titolo I, Libro II c.p. – ovvero uno dei delitti contro la personalità interna dello Stato – Capo II, Titolo I, Libro II c.p. (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Con riferimento all'art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Con riferimento all'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati contro la personalità individuale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Con riferimento all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di abuso di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, es.m.i.);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, es.m.i.).

Con riferimento all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Con riferimento all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Con riferimento all'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati commessi in violazione del diritto d'autore:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633.

Con riferimento all'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Con riferimento all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernete i reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. (art. 733-bis c.p.);
- sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

PARTE GENERALE

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sanzioni (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549;
- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Con riferimento all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268);
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 268).

Con riferimento all'art. 25-terdecies del D. lgs. n. 231/2001, concernente il reato di razzismo e xenofobia:

- art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654.

Con riferimento all'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

Con riferimento all'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente i reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Con riferimento all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, concernente il contrabbando:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 295-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Con riferimento ***all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001***, recante la disciplina dei delitti tentati la norma prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione di uno dei reati di cui agli artt. 25 ss. del D. Lgs. n. 231/2001. Ai fini della configurabilità del tentativo si fa riferimento all'art. 56 c.p., ai sensi del quale *“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale comportamento doveroso della Società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello” o i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3 Il Modello di riferimento – Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del modello, ALFA Srl si è attenuta alle indicazioni metodologiche e progettuali fornite dalle “Linee Guida” emesse da Confindustria per l’implementazione del Modello di Organizzazione gestione e controllo e correlata documentazione, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014.

Le “Linee guida” individuano le seguenti fasi preliminari e operative nel processo di elaborazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo:

- la puntuale mappatura dei settori e delle attività a rischio di commissione di reati;
- la determinazione delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle singole aree a rischio individuate;
- la descrizione del sistema di controllo preventivo attivato, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari a ridurre il rischio ad un “livello accettabile”, obiettivo raggiunto quando il sistema adottato risulta idoneo a non essere aggirato se non intenzionalmente.

2 L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di ALFA Srl

2.1 Struttura Aziendale e delle aree di attività

ALFA Srl opera nel settore dei servizi idrici quale gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese con affidamento della Conferenza dei Comuni della Provincia di Varese deliberazione n. 13 del 24 giugno 2015.

La Società ha avviato le attività dal 1° Aprile 2016, nel rispetto degli indirizzi, di volta in volta, impartiti dalla Provincia di Varese e sotto il controllo dell’Ente di Governo dell’ambito ottimale della provincia di Varese (**convenzione prot. 5994 del 03 dicembre 2015**), **il tutto in attuazione del Piano di Ambito**.

Nel corso del 2020 le sei società ecologiche Arno-Rile-Tenore, Bozzente, Laghi di Varese e Comabbio, Olona, Valmartina e Verbanò hanno deliberato la fusione in ALFA Srl con decorrenza contabile e fiscale dall’1° Gennaio 2020. Con questa operazione la gestione di tutti i più importanti depuratori provinciali è passata ad ALFA Srl, che nel corso del 2020 ha anche concluso l’acquisizione del ramo idrico, e del relativo personale, di Prealpi servizi Srl. Con queste operazioni è stato compiuto un salto in avanti verso l’integrazione e la razionalizzazione dell’intero sistema che gestisce acquedotti, fognature e depurazione della Provincia di Varese.

Nel corso del 2020, il 12 Giugno, è stato inoltre sottoscritto un contratto di rete tra CAP HOLDING SPA e ALFA Srl che ha permesso di avviare una collaborazione finalizzata allo scopo comune di migliorare, nei rispettivi ambiti, la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione, depurazione ad usi civili, fognatura e depurazione di acque reflue, oltre che di favorire l’attuazione delle inerenti politiche di organizzazione date le numerose interrelazioni tra i territori e le attività.

Sempre nel corso del 2020, il 30 di Settembre, è stato sottoscritto un contratto di rete per le prestazioni di information technology tra CAP HOLDING SPA, BRIANZA ACQUE SRL, LARIO RETI HOLDING SPA e ALFA SRL finalizzato a potenziare le sinergie e dare vita a un’unica struttura organizzativa ed in particolare ad un

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

unico “Ufficio information technology di rete” tra queste quattro società che gestiscono insieme circa 450 comuni.

ALFA Srl, fa inoltre parte della rete “Water Alliance” insieme a Acque Bresciane, ALFA, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque. Questa rete è tra le 13 aziende pubbliche del servizio idrico integrato che insieme garantiscono il servizio a circa otto milioni e mezzo di abitanti e che hanno deciso di “fare squadra” per coniugare il radicamento sul territorio e le migliori pratiche nella gestione pubblica dell’acqua.

Tutte queste operazioni societarie e accordi hanno avuto come conseguenza un ampliamento dell’attività ed un incremento dell’organico che ha reso necessarie delle modifiche organizzative tutt’ora in corso, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di integrazione che la società di è posta.

Queste operazioni straordinarie hanno anche aumentato la complessità della struttura organizzativa, soprattutto in termini di criticità dei processi gestiti.

Sul punto si rimanda, in particolare, a quanto specificato nel Piano Industriale oltreché, per un maggior dettaglio, al contenuto delle specifiche “Parti Speciali” del presente Modello Organizzativo.

2.2 Il sistema organizzativo in generale

Dettagliate indicazioni relativi all’organizzazione di ALFA Srl sono riportate nello Statuto adottato e nell’accordo di servizio.

La Società è dotata inoltre di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure organizzative, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità (vedasi Comunicazioni organizzative in merito);
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno della Società e nei confronti dei terzi interessati). Da ricordare anche le informazioni e i dati pubblicati nella sezione “*Società Trasparente*” dell’Azienda;

In particolare, sono garantiti i seguenti aspetti:

- l’organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali sono definiti in modo chiaro mediante apposite comunicazioni rese disponibili a tutti i dipendenti;
- le attività tra loro incompatibili sono tra loro organizzate per fasi e distribuite tra più funzioni al fine di garantire un’adeguata segregazione dei compiti;

ALFA Srl inoltre ha un sistema di gestione qualità certificato, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e parte della struttura è stata certificata secondo la norma UNI ISO 45001:2018, in riferimento ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

2.3 Il sistema delle procure e delle deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell’ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Si intende per “delega” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura.

Ciascuna delega definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. I poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del CdA, all'Amministratore Delegato sono riportati nello Statuto di ALFA Srl (Art. 28) e deliberati dall'Organo Amministrativo di ALFA Srl. Sono state inoltre attribuite specifiche procure a dipendenti della Società pubblicate in Camera di Commercio e visionabili dalla visura della Società.

2.4 Gli obiettivi perseguiti da ALFA Srl con l'adozione del Modello

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, in linea anche con le disposizioni regionali in merito, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consenta di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliori, nei limiti previsti dallo stesso, la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio dell'Azienda, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'adozione del Codice Etico.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

Il presente Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno del "*Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)*" emesso da ANAC sia nella prima edizione del 2013 sia in quella del 2016 e 2019 che ha richiesto alle società in controllo pubblico di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione". Il PNA ha inoltre dato la possibilità agli enti che avessero già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012 e smi, dal lato attivo e passivo. Il Modello di organizzazione gestione e controllo di ALFA Srl dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate negli articoli del D. Lgs. 231/2001 oltre che nella L. 190/2012.

È da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, diversamente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui ALFA Srl possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia realizzato l'esito voluto sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" adottato dalla Società e con l'Analisi del rischio collegata al Piano. La parte speciale A del Modello, riferito ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, è stata arricchita con i reati definiti dalla L. 190/2012.

PARTE GENERALE

Per ogni informazione e/o segnalazione sul “Modello” è a disposizione l’Organismo di Vigilanza. Per eventuali informazioni e/o segnalazioni inerenti al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” ci si può rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA. In merito alla gestione delle segnalazioni è stato predisposto anche uno specifico “Regolamento Whistleblower” recante la disciplina con cui la Società tutela i dipendenti che segnalino illeciti. Tale regolamento assieme alla modulistica per effettuare le segnalazioni è pubblicato sul sito della Società nella sezione “Società trasparente”. Le regole contenute nel Regolamento trovano applicazione riguardo sia le segnalazioni effettuate nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sia nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, in linea con quanto richiesto sul tema dalla L. n. 179/2017 in materia di whistleblowing.

La Società, all’interno del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”, ha dedicato appositi paragrafi alla trasparenza, in accordo con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 così come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Anche rispetto alle tematiche concernenti la trasparenza è possibile fare riferimento al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che ha anche la responsabilità dell’attuazione di quanto richiesto in materia di trasparenza e di accesso civico. In riferimento all’accesso civico la Società, oltre ad avere implementato quanto richiesto dalle disposizioni cogenti in materia di accesso civico “semplice” ha sviluppato quanto necessario per l’accesso civico “generalizzato”, dandone dovuta informativa sul proprio sito. La Società ha adeguato la “sezione società trasparente” alle indicazioni contenute all’interno della Delibera n. 1134 recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» assunta da ANAC l’8 novembre 2017.

2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo aziendale e il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento e i meccanismi di concreta attuazione del medesimo, e di specifiche Parti Speciali, all’interno delle quali sono state raggruppate per omogeneità più famiglie di reato, non seguendo obbligatoriamente l’elencazione degli articoli presente nel testo del D. Lgs. 231/01. Ogni singola parte speciale descrive le rispettive fattispecie penalmente rilevanti, le attività/processi aziendali della Società che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati per la prevenzione dei reati stessi e i flussi informativi sistematici verso l’Organismo di Vigilanza. Deve inoltre intendersi parte del modello il Codice Etico, le eventuali procure speciali in essere, gli organigrammi, la documentazione presente in Società come i regolamenti e le procedure predisposti.

Le singole Parti Speciali del Modello contengono una dettagliata descrizione delle singole fattispecie di reato così suddivise:

- A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Art. 24, Art. 25, Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01 (*trattando sia quelli che comportano responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia i reati richiamati dalla Legge anticorruzione 190/2012*);
- B. DELITTI INFORMATICI** - Art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 e rif. Legge 18 novembre 2019 n 133 “Legge sulla sicurezza cibernetica”;

PARTE GENERALE

- C. REATI FALSIFICAZIONE MONETE** Art. 25-bis del D. Lgs. 231/01;
- D. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI** Art. 25-ter, Art. 25 sexies e Art. 25-quinquiesdecies, del D. Lgs. 231/01;
- E. REATI RIGUARDANTI I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI TRANSNAZIONALI** Art. 24-ter, Art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 e Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- F. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** Art. 25 quater del D.Lgs. 231/01;
- G. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** Art. 25 quinquies, Art. 25-duodecies Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01;
- H. REATI RIGUARDANTI I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** Art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01;
- I. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE** Art. 25-novies del D.Lgs. 231/01;
- L. REATI COLLEGATI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO** Art. 25-septies del D.Lgs. 231/01;
- M. REATI AMBIENTALI** Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01;

I reati di "Mutilazione organi genitali femminili. Art. 25 quater, D.lgs. 231/01, di "Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" Art.25 quaterdecies, D.lgs. 231/01 e di "Contrabbando" Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/01, non risultano invece neppure astrattamente ipotizzabili per Alfa S.r.l. data la tipologia di attività svolta dalla società.

2.7 Il Modello e il Codice Etico di ALFA Srl

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Società, pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Nella stesura di tale documento la Società si è ispirata anche al D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" per le parti applicabili.
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

2.8 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un *“atto di emanazione dell'organo dirigente”*; l'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante delibera.

Le successive modifiche o integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parte Speciali, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del CdA. Lo stato di aggiornamento è identificabile dal livello di revisione inserito nel documento.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza e pubblicata in apposita sezione di *“Società trasparente”* nel sito della Società.

3 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'art. 6, comma 1, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *“soggetti sottoposti all'altrui direzione”* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'art. 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 Nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA. La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella composizione collegiale, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Con la nomina deve altresì essere previsto un compenso per l'incarico per i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, o revoca.

Maggiori dettagli sono richiamati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto, la scelta dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. In particolare, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

3.2.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti dell'azienda. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni conferite. A tale proposito è stato adottato un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.2.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti dell'Azienda. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

3.2.3 Professionalità

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace e affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso, le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile e organizzativa.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

3.2.4 Onorabilità

L'onorabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza è condizione fondamentale per garantire il perfetto funzionamento dell'Organismo stesso. Per tale ragione, nessun membro dell'Organismo di Vigilanza di ALFA Srl deve esser stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati inclusi nel D.Lgs. 231/2001. Se tale condanna è successiva alla nomina, questa ne diviene ragione per l'immediata decadenza. Inoltre, se uno dei membri viene messo in stato di detenzione preventiva a causa di uno dei reati inclusi nel D.Lgs. 231/2001, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o il membro più anziano nel caso di sua impossibilità, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di richiedere al Presidente l'immediata revoca.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

3.2.5 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera con continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza e la sua individuazione

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede che l'Organismo sia interno alla Società collegialmente partecipe all'organigramma. Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari.

L'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* al CdA, ed è da questi nominato.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di ALFA e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza coopera nell'attività di controllo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della Società.

3.4 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di ALFA Srl ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla possibilità di proporre all'organo di indirizzo aggiornamenti e adattamenti del Modello. In particolare, l'ODV di ALFA raggiunge le predette finalità attraverso la verifica dell'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

Tra gli altri compiti dell'Organismo di Vigilanza si ricordano:

- l'effettuazione, anche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno all'uopo incaricato, di periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi aziendali, come descritto nel seguito;
- la raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- il monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

PARTE GENERALE

- la conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- il coordinamento con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- l'interpretazione della normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti,
- la verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- la verifica delle esigenze di aggiornamento del Modello.

3.5 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione del proprio regolamento interno;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Presidente e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni di ALFA al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture di ALFA;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo o della collaborazione di particolari professionalità reperite tra i professionisti già collegati ad ALFA o all'esterno della stessa, utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;

- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

3.6 Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Presidente.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso almeno su base semestrale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Presidente.

4 I Flussi Informativi

4.1 Flussi informativi dell'OdV verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza deve riportare il resoconto della propria attività svolta con continuità all'Amministratore Delegato e con periodicità annuale al CdA.

4.2 Flussi informativi degli organi aziendali verso l'OdV

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, oltre ai documenti espressamente indicati in ogni singola Parte Speciale del Modello, secondo le modalità in esse contemplate, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi attinenti all'attuazione del Modello nelle aree/attività a rischio ed eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno essere sempre comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- informazioni riferibili alle fattispecie di reati societari.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche e interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

Per le comunicazioni dei flussi informativi, nonché per le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni circa l'interpretazione del Modello e la sua applicazione, l'Organismo di Vigilanza dispone di un indirizzo dedicato di posta elettronica, utilizzabile esclusivamente dall'OdV. Detto indirizzo - odv@alfavarese.it - è diffuso a tutti i dipendenti di ALFA Srl e all'esterno della Società attraverso il sito internet aziendale ed è fondamentale anche per inviare all'OdV eventuali segnalazioni. Per meglio definire e circostanziare queste ultime è stato predisposto uno specifico format ed è stata redatta un apposito regolamento che ne specifica l'utilizzo in linea con i requisiti espressi dalla "Legge Whistleblowing". Si veda anche il Regolamento Whistleblowing in essere.

5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti artt. 6 e 7) costituisce condizione essenziale per l'esenzione di responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice costituiscono regole vincolanti per i Destinatari la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva consumazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.

5.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del Sistema Disciplinare sviluppato sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL Unico Gas Acqua e Confservizi Federmanager. Assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art 7 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratore e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

5.2 Destinatari e loro doveri

I destinatari del sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello, inclusi il rispetto dei protocolli di controllo ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con Alfa Srl, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

5.3 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento; • la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario ossia dipendenti dirigenti apicali e soggetti esterni, così come meglio specificato e dettagliato nel Sistema sanzionatorio allegato al presente Modello.

6. La formazione e diffusione del Modello

La formazione dei Destinatari ai fini del Decreto è gestita seguendo le regole adottate nel sistema di gestione della qualità anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza. Sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- personale direttivo, incluso il livello quadro e con funzioni di rappresentanza dell'ente: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neoassunti e ad un aggiornamento periodico;
- altro personale che opera nelle attività cosiddette sensibili: verranno organizzati corsi di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti più sopra;
- altro personale che non opera nelle attività cosiddette sensibili: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza e, al momento dell'assunzione, a coloro che saranno successivamente assunti;
- soggetti esterni: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con l'Ente nell'ambito delle attività cosiddette sensibili. A coloro con i quali sono instaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti e/o inserita in essi.

Inoltre, è considerato un dovere per destinatari del Modello la partecipazione alla formazione. In caso di volontario rifiuto di partecipare alla stessa verranno applicate le sanzioni così come descritte al paragrafo 5 del Modello.

7. Conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel continuo dell'operatività aziendale dai dirigenti della Società per ciascuna funzione di propria competenza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.
- dagli esiti della vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza:

Annualmente il CdA, in occasione del ricevimento della relazione annuale dell'OdV e dell'RPCT, prende atto che siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 PARTE GENERALE	Rev. 00 del 18.05.2021
---	---	---

8. Allegati

Allegato 1: Comunicazione organizzativa;

Allegato 2: Codice Etico;

Allegato 3: Regolamento Organismo di Vigilanza;

Allegato 4: Sistema disciplinare/sanzionatorio;